



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

## Intervento adesivo dipendente, ammissibilità

Con l'intervento adesivo dipendente, o "ad adiuvandum", disciplinato dall'art. 105, II comma, cod. proc. civ., il terzo che abbia un proprio interesse ad agire è legittimato ad intervenire nel processo a sostegno delle ragioni di una delle parti, senza proposizione di nuove domande o introduzione di un nuovo oggetto. Diversamente, si configurerebbe un intervento principale o adesivo autonomo, con cui verrebbe introdotta l'ulteriore domanda del terzo intervenuto, volta a far valere un proprio diritto, e quindi ad ampliare il thema decidendum. Ai sensi dell'art. 268 cod. proc. civ., l'intervento è ammesso sino alla precisazione delle conclusioni; il II comma individua invece un limite ai poteri processuali dell'interventore, il quale non potrà comunque compiere quegli atti che, in quel momento del processo, sono ormai preclusi alle altre parti. Per consolidata giurisprudenza, però, la preclusione di cui al II comma dell'art. 268 cod. proc. civ. riguarda anche le figure di intervento principale e adesivo autonomo, ed opera solo in riferimento ai poteri istruttori, e non anche a quelli assertivi: diversamente, infatti, verrebbe frustrato lo scopo stesso dell'intervento.

NDR: in argomento Cass. 1859/2018, secondo cui detta norma "consente la formulazione da parte del terzo, sino a che non vengano precisate le conclusioni, di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività co-essenziale all'intervento stesso ... ma pone l'obbligo per l'interventore stesso, avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie".

## **Tribunale di Milano, sentenza del 14.12.2020**

...omissis...

L'intervento dell'avv. *omissis* è di tipo adesivo dipendente, o "ad adiuvandum", disciplinato dall'art. 105, II comma, cod. proc. civ. Con tale strumento, il terzo che abbia un proprio interesse ad agire è legittimato ad intervenire nel processo a sostegno delle ragioni di una delle parti, senza proposizione di nuove domande o introduzione di un nuovo oggetto. Diversamente, si configurerebbe un intervento principale o adesivo autonomo, con cui verrebbe introdotta l'ulteriore domanda del terzo intervenuto, volta a far valere un proprio diritto, e quindi ad ampliare il thema decidendum.

Ai sensi dell'art. 268 cod. proc. civ., l'intervento è ammesso sino alla precisazione delle conclusioni; il II comma individua invece un limite ai poteri processuali dell'interventore, il quale non potrà comunque compiere quegli atti che, in quel momento del processo, sono ormai preclusi alle altre parti. Per consolidata giurisprudenza, però, la preclusione di cui al II comma dell'art. 268 cod. proc. civ. riguarda anche le figure di intervento principale e adesivo autonomo, ed opera solo in riferimento ai poteri istruttori, e non anche a quelli assertivi: diversamente, infatti, verrebbe frustrato lo scopo stesso dell'intervento ("[detta norma] consente la formulazione da parte del terzo, sino a che non vengano precisate le conclusioni, di domande nuove ed autonome rispetto a quelle già proposte dalle parti originarie, in quanto attività co-essenziale all'intervento stesso [...] ma pone l'obbligo per l'interventore stesso, avuto riguardo al momento della sua costituzione, di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie" (Cass. civ., sez. II, sentenza n. 1859/2018)).

Ad ogni modo, nel caso di specie, *omissis* ha concluso nel senso di "accogliere le conclusioni del *omissis*" (comparsa di intervento, pag. 6), senza con ciò modificare o ampliare le domande attoree. Trattasi, perciò, di intervento adesivo dipendente che non può certamente considerarsi tardivo in relazione alle decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ. *omissis*

Quanto all'accertamento di responsabilità nei confronti della sig.ra *omissis* e del Condominio *omissis*, si osserva quanto segue.

La fattispecie prospettata dall'attore rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 cod. civ., relativo alla responsabilità da cose in custodia.

Giova premettere che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'art. 2051 cod.civ. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa.

Con le sentenze gemelle del 1. febbraio 2018 (Cass. civ., sez. III, 16 novembre 2017-1. febbraio 2018, n. 2480, n. 2481 e n. 2482), la Suprema Corte ha precisato che "l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima".

Nel caso di specie, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso è un elemento che risulta pacifico tra le parti. Esse hanno infatti allegato *omissis*.

Dev'essere poi evidenziato che entrambi i convenuti figurano come custodi della cosa: la sig.ra *omissis* per essere utilizzatrice esclusiva del terrazzo da cui le infiltrazioni

hanno avuto origine, e il Condominio in quanto il terrazzo funge da lastrico solare, bene che, per espressa previsione dell'art. 1117, I comma, cod. civ., costituisce proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, e cioè bene comune. Questi elementi non sono mai stati contestati dalle parti e risultano quindi pacifici (a tal proposito, si veda Cass. civ., Sez. Un., Sentenza n. 9449/2016: "[il lastrico solare] per la parte apparente, e quindi per la superficie, costituisce oggetto dell'uso esclusivo di chi abbia il relativo diritto; per altra parte, e segnatamente per la parte strutturale sottostante, costituisce cosa comune, in quanto contribuisce ad assicurare la copertura dell'edificio o di parte di esso").

In merito a ciò, la medesima sentenza delle Sezioni Unite n. 9449/2016, pronunciandosi circa un caso del tutto analogo a quello corrente, ha chiarito a quale titolo rispondano i due "diversi" custodi, e precisamente: "Risultano allora chiare le diverse posizioni del titolare dell'uso esclusivo e del condominio: il primo è tenuto agli obblighi di custodia, ex art. 2051 cod. civ., in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, ove non sia sottoposto alla necessaria manutenzione; il secondo è tenuto, ex artt. 1130, primo comma, n. 4, e 1135, primo comma, n. 4, cod. civ. (nei rispettivi testi originari), a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio".

La Cassazione, quindi, in tali fattispecie, ritiene operante una necessaria responsabilità concorrente tra il soggetto che ha l'effettiva disponibilità e quindi correlativa custodia del bene (in questo caso la sig.ra *omissis*), ed il Condominio, impossibilitato, per ragioni oggettive, ad adempiere ai doveri di custodia veri e propri, tipici dell'utilizzatore diretto, ma comunque tenuto a vigilare e a spiegare i propri poteri di controllo sulla cosa comune.

Tale concorso di responsabilità può essere superato unicamente dalla prova che l'evento dannoso sia imputabile in via esclusiva a uno dei due soggetti. Questo schema coincide con la prova del caso fortuito che corrisponde al fatto del terzo, vale a dire uno dei tre casi (oltre al fatto naturale e al fatto dello stesso danneggiato) in cui è ammesso il superamento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod. civ.

Nel caso di specie, sia la convenuta *omissis* che il convenuto Condominio invocano tale prova liberatoria, individuando nell'altro l'esclusivo responsabile dei danni subiti dal sig. *omissis*.

Questo Tribunale ritiene che nessuno dei convenuti abbia fornito la prova liberatoria richiesta.

La figura del caso fortuito di cui all'art. 2051 cod. civ., nelle forme del "fatto del terzo", è stata oggetto di ampia trattazione sia in dottrina che in giurisprudenza, ed è unanimemente considerata come un fatto dotato di efficacia causale autonoma in relazione al danno cagionato.

Nel caso di specie, dalle risultanze processuali, non è ravvisabile una condotta che abbia potuto, da sola, cagionare i danni lamentati dall'attore, escludendo, così, la responsabilità di natura oggettiva di uno dei due custodi, che devono quindi essere ritenuti corresponsabili nella causazione del danno di cui è causa.

Sulla ripartizione di responsabilità dei convenuti.

Con riguardo alle quote di responsabilità imputabili ai convenuti, deve trovare applicazione l'art. 1126 cod. civ., che precisamente si riferisce ai lastrici solari ad uso esclusivo. In realtà, l'art. 1126 cod. civ. riguarda la ripartizione delle spese che risultino da sostenere per le riparazioni o ricostruzioni del lastrico, per cui è prevista la contribuzione nella misura di 1/3 da parte di chi ne ha l'uso esclusivo, e di 2/3 da parte "di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno".

La Cassazione, però, con la già citata sentenza a Sezioni Unite n. 9449/2016, ha espressamente previsto l'estensione di tale meccanismo di ripartizione anche alle fattispecie in cui venga lamentato, da un terzo, un danno cagionato proprio dalla cosa comune: "il criterio di riparto previsto per le spese di riparazione o ricostruzione dalla citata disposizione costituisce un parametro legale rappresentativo di una situazione di

fatto, correlata all'uso e alla custodia della cosa nei termini in essa delineati, valevole anche ai fini della ripartizione del danno cagionato dalla cosa comune che, nella sua parte superficiale, sia in uso esclusivo ovvero sia di proprietà esclusiva, è comunque destinata a svolgere una funzione anche nell'interesse dell'intero edificio o della parte di questo ad essa sottostante".

Deve quindi essere riconosciuto un concorso di responsabilità da parte della sig.ra *omissis* nella misura di 1/3, e del Condominio nella residua misura di 2/3. Del resto, proprio tale criterio di ripartizione era stato già adottato dalle parti convenute durante le intese transattive che erano originate dalla proposta conciliativa del Giudice.

Sul quantum debeatur.

Con riguardo alla quantificazione dei danni subiti dall'attore, questo Tribunale ritiene equa la somma, già rivalutata, di complessivi Euro 5.000,00.

Tale somma, proposta dal Giudice all'udienza del 3 aprile 2019, è stata accettata fin da subito dall'attore e successivamente dalle altre parti.

Pertanto, i convenuti Condominio *omissis* e sig.ra *omissis* devono essere condannati, nei limiti della loro rispettiva quota di responsabilità, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

Consegue alla soccombenza la condanna dei convenuti Condominio e *omissis*, in solido, a rifondere all'attore e all'intervenuto *omissis* la metà delle spese processuali, con compensazione tra queste parti dell'altra metà, in considerazione del contegno processuale dei convenuti e della possibilità di definire il contenzioso prevalente con l'accettazione degli assegni da parte dell'attore.

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

PQM

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda proposta nei confronti della *omissis*, poichè carente di legittimazione passiva come specificato in motivazione, e condanna l'attore a rifondere a quest'ultima le spese processuali, che liquida in Euro 3.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA; accerta la concorrente responsabilità del convenuto Condominio *omissis* nella misura di 2/3 e della convenuta sig.ra *omissis* nella misura di 1/3; condanna i convenuti Condominio *omissis* e sig.ra *omissis*, nei limiti della loro rispettiva quota di responsabilità, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 5.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo; condanna, in solido, i convenuti Condominio *omissis* e sig.ra *omissis* a rifondere all'attore la metà delle spese processuali, che, in tale proporzione, liquida in Euro 133,50 per esborsi ed anticipazioni, Euro 1.500,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA, con compensazione delle spese tra queste parti per l'altra metà; condanna, in solido, i convenuti Condominio *omissis* e sig.ra *omissis* a rifondere all'intervenuto *omissis* le spese processuali, che, in tale proporzione, liquida in Euro 1.215,00 per onorario di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre CPA ed IVA., con compensazione delle spese tra queste parti per l'altra metà; dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---



**Distribuzione commerciale:** *Edizioni DuePuntoZero*

